

## PROPOSTA DI LEGGE

## TITOLO I.

UNIFICAZIONE E DURATA  
DEL SERVIZIO DI LEVA

## ART. 1.

La ferma di leva per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica è di mesi otto. Per coloro che conseguono, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento la durata della ferma di leva è fissata in 15 mesi.

La riduzione della ferma sarà attuata con la seguente gradualità:

a) 10 mesi per i militari alle armi in servizio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli incorporati fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della legge stessa;

b) 8 mesi per i militari incorporati negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.

## TITOLO II.

RISTRUTTURAZIONE ED UNIFICAZIONE  
DEGLI ORGANI  
DEL SERVIZIO DI LEVA.

## ART. 2.

Con l'unificazione della durata del servizio di leva vengono a cessare le due or-

ganizzazioni attualmente esistenti per la formazione dei contingenti di leva per l'Esercito, l'Aeronautica e la Marina.

ART. 3.

Sono organi del servizio della leva i soli consigli di leva di cui alla tabella in allegato « A » ed i relativi uffici di leva retti da commissari di leva i quali dipendono, per quanto riguarda l'applicazione delle mansioni ad essi demandate in materia di leva, dal Ministro della difesa.

All'estero il servizio della leva è devoluto alle autorità diplomatiche e consolari.

ART. 4.

Le sedi ed il territorio di competenza dei consigli di leva, sono quelle riportate nella tabella « A » di cui al precedente articolo.

Tali consigli sono composti:

1. - da un commissario di leva, presidente;

2. - da tre ufficiali in servizio permanente, uno per ogni Forza armata, aventi lo stesso grado (non inferiore a capitano), periti selettori attitudinali;

3. - dal sindaco del comune degli scritti che devono presentarsi o da un suo delegato, assistito dal segretario comunale;

4. - da un qualificato rappresentante della direzione provinciale della confederazione sindacale;

5. - da un ufficiale inferiore o subalterno con funzioni di relatore e segretario, senza voto.

In questa sede ogni iscritto, prima dell'accertamento della idoneità fisica, può precisare, con domanda irrevocabile, la Forza armata nella quale intende svolgere il servizio di leva.

Il mancato accoglimento di detta domanda, sia per esigenze di servizio sia per inabilità fisica del richiedente, deve essere notificata all'interessato, per iscritto, nel termine massimo di sessanta giorni, precisando i motivi che hanno impedito l'accoglimento della domanda.

Trascorso tale termine la domanda deve ritenersi comunque accolta.

Restano inalterati i parametri attualmente in vigore per l'accertamento dell'idoneità fisica ad adempiere il servizio di leva in ogni singola Forza armata.

Il personale iscritto fra la gente di mare, qualora non esistano ragioni di carattere fisico, deve adempiere il servizio di leva nella Marina militare.

L'iscrizione alla gente di mare deve risultare, con apposita annotazione nelle liste di leva, a fianco dei nominativi degli interessati.

In ogni comunicazione fatta dal Consiglio di leva agli iscritti, deve sempre essere riportata la seguente frase: « Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso al Ministro della difesa entro 30 giorni dalla notifica.

#### ART. 5.

Su domanda dell'interessato, il Ministro della difesa, sentito il parere della Commissione consultiva d'appello, può annullare o modificare le decisioni del Consiglio di leva.

La Commissione d'appello è così composta:

1. - dal presidente della Commissione difesa del Senato, presidente;

2. - dal presidente del Tribunale supremo militare, vicepresidente;

3. - da un consigliere di Stato, membro;

4. - da un magistrato con qualifica non superiore a quella di consigliere di Corte d'appello, membro;

5. - da un ufficiale superiore dell'Esercito, membro, e un ufficiale inferiore dell'Esercito, segretario, per i ricorsi riguardanti quella Forza armata;

6. - da un ufficiale superiore della Marina, membro, e un ufficiale inferiore della Marina, segretario, per i ricorsi riguardanti la Marina militare;

7. - da un ufficiale superiore dell'Aeronautica, membro, ed un ufficiale inferiore dell'Aeronautica, membro e segretario, per i ricorsi riguardanti quella Forza armata;

8. - da uno dei segretari nazionali della Confederazione sindacale.

In caso di assenza, o impedimento, i membri di cui ai numeri 1) e 2) saranno rispettivamente sostituiti:

a) dal vice presidente della Commissione difesa del Senato;

b) dal generale di divisione più anziano fra i giudici del Tribunale supremo militare.

Per la validità dei pareri della Commissione è necessaria la presenza del presidente, di tutti i magistrati e degli ufficiali della forza armata alla quale appartiene il ricorrente.

Alle sedute della Commissione può prendere parte, senza voto, un consulente per ciascuna Forza armata.

I ricorsi al Ministro non sospendono gli effetti delle decisioni impugnate.

Il presente articolo sostituisce l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

### TITOLO III.

#### RINVIABILITÀ DEL SERVIZIO DI LEVA.

##### ART. 6.

È concessa a tutti i giovani, iscritti nelle liste di leva, la facoltà di richiedere il rinvio per adempiere all'obbligo militare fino al compimento del 26° anno di età (28° solo per gli studenti impegnati in corsi di laurea aventi durata sessennale).

Per ottenere tale rinvio gli interessati devono avanzare ai consigli di leva apposita domanda, precisando l'anno in cui desiderano essere chiamati.

Tale periodo deve essere compreso fra l'anno in cui l'interessato compie il 20° e quello in cui giunge al compimento del 26° anno di età.

La domanda è irrevocabile.

##### ART. 7.

Per garantire l'afflusso annuale del numero delle reclute necessarie alle Forze armate per assolvere ai compiti istituzionali, il Ministero della difesa ha facoltà di anticipare la chiamata alle armi anche dei giovani che hanno chiesto, a qualsiasi titolo, il rinvio e che compiono nell'anno solare in cui avviene l'incorporamento, il 21° anno di età, partendo da quelli nati il 1° gennaio fino al raggiungimento del numero di giovani da incorporare nell'anno.

##### ART. 8.

Ai giovani che, per qualunque motivo, abbiano usufruito di rinvii, prima di

adempiere il servizio di leva, non è consentito di poter beneficiare di eventuali motivi di esonero per circostanze che nel tempo si dovessero verificare, per espressa volontà dell'interessato.

#### ART. 9.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 19, 20 e 21 della legge 31 maggio 1975, n. 191, riguardanti il ritardo della prestazione del servizio militare di leva per motivi di studio.

### TITOLO IV.

#### IMPIEGO E DESTINAZIONE DEL CITTADINO CHIAMATO AD ADEMPIERE GLI OBBLIGHI DI LEVA

#### ART. 10.

L'avvio alle armi, per il personale dei contingenti di leva dell'esercito e dell'aeronautica, resta regolato dalle norme in vigore.

#### ART. 11.

L'avvio alle armi per il personale dei contingenti di leva assegnati alla marina, in sede di esame psico-fisico presso i consigli di leva, è regolato da *Levadife* nei tempi e nei modi preventivamente concordati con lo Stato Maggiore di Forza armata. Detto personale verrà accentrato, per le operazioni di incorporamento, presso i Maricentro di Taranto e La Spezia, dove verrà sottoposto ad un periodo di addestramento iniziale.

#### ART. 12.

Al termine del periodo di addestramento iniziale i militari di leva dovranno essere destinati presso comandi, pre-

sidi o enti dell'Amministrazione militare ubicati, per quanto possibile, nella zona più vicina alla località di residenza, risultante all'atto della chiamata alle armi e comunque, di massima, in sedi ubicate a non più di 350 chilometri dalla località di residenza.

## ART. 13.

I militari possono, all'atto del reclutamento, rinunciare al vincolo di cui al precedente articolo ed optare per una diversa destinazione, indicando tre sedi preferenziali. In tal caso si provvede alla assegnazione del militare secondo le esigenze. Tale richiesta dovrà sempre risultare nel documento matricolare del militare.

La sede di assegnazione diviene - ai fini burocratico-amministrativi nei confronti dell'interessato - sede di domicilio eletto, a meno che lo stesso non opti per eleggerla a propria residenza.

## ART. 14.

Ai militari di cui al precedente articolo ed a tutti quelli che per qualunque motivo vengono a prestare il proprio servizio di leva in zone distanti a più di 350 chilometri dalla propria residenza, è consentito il viaggio sui treni rapidi e, qualora destinati in sedi di servizio ubicate a più di 600 chilometri dalla località di residenza, l'uso di aereo civile, nonché un numero di viaggi doppio, con diritto a rimborso, rispetto a quelli spettanti ai militari di cui all'articolo 12.

## ART. 15.

Le autorità regionali ed i comandi militari territoriali devono porre ogni cura affinché risulti agevolato l'inserimento dei militari di ogni grado nella vita delle comunità locali realizzando forme di collaborazione:

1. - nei consigli di leva, ai fini di avere un fattivo scambio di informazioni

per andare incontro alle esigenze prioritarie del cittadino-soldato;

2. - nelle strutture economiche della regione, al fine di organizzare e promuovere corsi di istruzione e di formazione professionale, attività culturali, ricreative e sportive con particolare riferimento alla possibilità di organizzare corsi con docenti sia militari sia civili;

3. - fra le strutture sanitarie militari e civili;

4. - per la tutela dei beni culturali e ambientali;

5. - per risolvere il problema delle abitazioni per i militari e le loro famiglie;

6. - per coordinare gli sforzi al fine di utilizzare, in modo adeguato, il patrimonio professionale del personale, sia di leva sia volontario (che per un qualunque motivo lascia le Forze armate), che allo stato attuale sembra non essere adeguatamente impiegato, se non addirittura disperso;

7. - per il migliore impiego, in caso di calamità o di esigenze straordinarie, delle risorse disponibili.

#### ART. 16.

Ai fini del precedente articolo le Regioni provvedono, con proprie leggi, alle norme di attuazione di loro competenza.

#### ART. 17.

Il Ministero della difesa è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni difesa dei due rami del Parlamento, il relativo regolamento di applicazione, comprensivo delle norme transitorie, che consentano la com-



pleta attuazione del disposto, entro 36 mesi dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

#### TITOLO V.

#### NORME PARTICOLARI PER I GIOVANI ISCRITTI FRA LA GENTE DI MARE CHIAMATI AD ASSolvere IL SERVIZIO DI LEVA.

##### ART. 18.

Tutto il personale di leva in servizio militare marittimo, iscritto fra la gente di mare, deve essere incorporato in categorie e specialità che consentano il riconoscimento dei servizi prestati nella Marina militare ai fini del conseguimento delle qualifiche e dei titoli professionali marittimi.

##### ART. 19.

L'impiego del suddetto personale, salvo esplicita rinuncia dell'interessato, deve essere limitato sempre a destinazioni di imbarco su unità militari che, per il loro impiego operativo, assicurino il riconoscimento del periodo d'imbarco effettuato, ai fini di quanto previsto dall'articolo 18.

##### ART. 20.

Gli uffici leva delle capitanerie di porto segnalano ai competenti centri di reclutamento i nominativi dei giovani iscritti nella gente di mare con tutti i dati necessari per assicurare la corretta applicazione della presente legge.

##### ART. 21.

Nel dare corso ai movimenti numerici e nel segnalare alla Direzione generale competente i nominativi di quei giovani che, per l'appartenenza a particolari categorie, devono essere destinati nominativa-

mente, il centro di reclutamento reclute competente, deve curare che non abbiano a verificarsi errori o disguidi che possano danneggiare i giovani in oggetto.

ART. 22.

Le infrazioni alla presente normativa, possono essere oggetto di ricorso alle autorità giudiziarie competenti, per la valutazione e il rimborso degli eventuali danni che devono essere recuperati dall'amministrazione a carico del dirigente direttamente responsabile del disservizio.

TITOLO VI.

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI  
IN FAVORE DEI GIOVANI CHE  
SVOLGONO IL SERVIZIO DI LEVA.

CAPO I.

RICONOSCIMENTO PREVIDENZIALE.

ART. 23.

I giovani che assolvono il servizio obbligatorio di leva nell'Esercito e nell'Aeronautica vengono assicurati, d'ufficio, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, a partire dalla data di arruolamento.

ART. 24.

I giovani che assolvono il servizio obbligatorio di leva nella Marina militare vengono assicurati, d'ufficio, presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, a partire dalla data di arruolamento.

## ART. 25.

I contributi assicurativi sono a totale carico delle Forze armate. Essi, all'atto del congedamento, possono essere trasferiti, a richiesta dell'interessato, presso qualsiasi altra Cassa di previdenza, presso la quale costituiranno diritto al riconoscimento del servizio militare prestato ai fini del trattamento di quiescenza per qualunque ulteriore attività lavorativa.

## ART. 26.

Le norme contenute nei precedenti articoli 23, 24 e 25 avranno effetto a partire dal primo gennaio dell'anno susseguente a quello di approvazione.

All'onere derivante dalla loro applicazione sarà fatto fronte, in parte, mediante riduzioni compensative del bilancio del Ministero della difesa ed in parte con stanziamenti suppletivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni.

## ART. 27.

Tutti coloro che hanno svolto il servizio obbligatorio di leva e che non hanno per tale periodo già usufruito di benefici previsti da precedenti leggi, possono richiedere, entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, all'Ente assicuratore presso il quale sono attualmente iscritti ed al solo fine del trattamento di quiescenza, il riscatto, a proprie spese, del suddetto periodo.

## CAPO II.

EQUIPARAZIONE DELLE PAGHE  
FRA IL PERSONALE DI LEVA  
E QUELLO VOLONTARIO.

## ART. 28.

Il soldo spettante al personale in servizio obbligatorio di leva è equiparato a

quello percepito, ad ogni titolo, dal personale volontario di pari anzianità.

ART. 29.

La disposizione di cui all'articolo 28 entra in vigore il primo giorno del mese susseguente la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

CAPO III.

CONCESSIONE DEI SUSSIDI ALLE  
FAMIGLIE DEL PERSONALE MILITARE  
IN SERVIZIO OBBLIGATORIO.

ART. 30.

Alle famiglie bisognose dei militari e graduati di truppa (caporali e caporal-maggiori e gradi corrispondenti) all'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in servizio di leva o trattenuti o richiamati alle armi, sia per esigenze del tempo di pace sia in caso di mobilitazione, deve essere concesso un sussidio giornaliero straordinario. Hanno titolo al sussidio, i congiunti dei militari che si trovano in condizione di bisogno e che, essendo totalmente o parzialmente a carico del militare, siano rimasti privi, per intero o in parte, dei necessari mezzi per assicurare loro la indispensabile sussistenza.

Hanno comunque diritto al sussidio le persone o i nuclei familiari che, con la dipartita del giovane, vengono a godere di un reddito pro-capite non superiore alla pensione sociale.

ART. 31.

I congiunti che possono beneficiare di tale sussidio sono:

1. - la moglie, anche se separata legalmente o divorziata, purché con diritto agli alimenti;

2. - il genitore, se disoccupato o inabile al lavoro;

3. - il figlio legittimo, legittimato, naturale (se legalmente riconosciuto), adottivo o affiliato, se minore di anni 16 e non munito di libretto di lavoro o, anche di età superiore, se inabile al lavoro;

4. - la genitrice, se disoccupata o inabile al lavoro, ovvero, se per uso o prassi, non sia stata mai impiegata in lavori diversi da quelli domestici;

5. - i fratelli e le sorelle, se minori di anni 16 e non muniti di libretto di lavoro o, anche, di età superiore, se inabili al lavoro;

6. - gli avi od ave, se hanno compiuto i 64 anni di età, ovvero sono inabili al lavoro e non hanno figli o nipoti in età superiore ai 18 anni che non prestino servizio militare e non siano inabili al lavoro.

#### ART. 32.

L'ammontare di tale sussidio resta così stabilito:

a) lire 3.000 per la moglie;

b) lire 2.000 per il figlio, il genitore, il fratello, la sorella e gli avi.

Le licenze di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo concesse al militare, non sospendono il diritto alla concessione del sussidio.

In caso di mobilitazione, la misura del sussidio giornaliero, che non potrà comunque essere inferiore a quella indicata dal presente articolo, è stabilita con decreto dei Ministri competenti di concerto con il Ministro delle finanze.

#### ART. 33.

Le suddette norme possono essere applicate anche agli aventi obblighi di servizio militare, ai richiamati per mobilita-

zione per eventualità del tempo di pace, appartenenti ai corpi armati e militarizzati, quando è chiaramente manifesto che gli emolumenti percepiti dal militare non possono assicurare il sostentamento di quanti erano, totalmente o parzialmente, a carico dell'interessato.

Per non creare, in nessun caso, disparità di trattamento, ogni riferimento, per la concessione del suddetto sussidio agli appartenenti ai corpi armati e militarizzati, dovrà essere sempre riportato alle condizioni economiche dei corrispondenti militari di truppa delle Forze armate.

#### ART. 34.

Non è ammesso in una stessa persona il cumulo dei sussidi di cui ai precedenti articoli 30 e 33.

Per i genitori che abbiano due o più figli alle armi, può essere ammesso il cumulo nella misura della metà della aliquota base per ogni figlio alle armi eccedente il primo.

#### ART. 35.

Il sussidio è personale, non cedibile, non pignorabile, non sequestrabile.

Esso verrà a cessare, in caso di denuncia del militare, dalla data della dichiarazione di diserzione o in caso di procedimento penale o condanna per il periodo di tempo in cui il militare non presta servizio perché latitante o detenuto.

In caso di assoluzione i congiunti riacquistano titolo al sussidio con diritto alle quote arretrate.

#### ART. 36.

Il diritto al sussidio è accertato, a domanda, da una commissione comunale composta:

1. - dal sindaco, presidente;
2. - dal comandante dei carabinieri nella cui giurisdizione si trova il comune;

3. - da un qualificato rappresentante della Confederazione nazionale dei lavoratori;

4. - da un rappresentante dell'ufficio distrettuale delle imposte (eventuale).

Nei comuni superiori ai diecimila abitanti, il sindaco potrà costituire più commissioni, ripartendone la competenza territoriale.

In dette commissioni opereranno i legali rappresentanti delle suddette persone.

#### ART. 37.

Contro i deliberata della commissione comunale è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso alla commissione provinciale di appello; la quale è costituita:

1. - dal prefetto o da un suo delegato, presidente;

2. - dal comandante militare di zona, di distretto, di presidio o da un loro delegato assistito da un ufficiale della Guardia di Finanza al fine preposto;

3. - dall'intendente di finanza o da un suo delegato;

4. - dal presidente della provincia o da un suo delegato;

5. - da un qualificato rappresentante della Confederazione nazionale dei lavoratori.

Il ricorso può essere prodotto anche d'ufficio da uno dei componenti la commissione comunale, quando esistono fondati motivi avversi alla deliberazione.

#### ART. 38.

Le decisioni della commissione comunale e d'appello sono prese a maggioranza

e sono valide, purché sia assicurata la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

Nel caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Ove ritenuto opportuno potrà essere sentita la parte interessata.

#### ART. 39.

Il ricorso alla commissione provinciale di appello non sospende gli effetti della deliberazione della commissione comunale.

#### ART. 40.

Le prestazioni dei componenti delle commissioni comunali e provinciali di appello sono gratuite.

Nei casi che i componenti la commissione provinciale debbano recarsi fuori sede, spettano ad essi le ordinarie indennità di missione previste.

#### ART. 41.

Le autorità militari o i corpi armati e militarizzati interessati, hanno la facoltà di compiere, tramite i canali istituzionali, gli accertamenti previsti e quindi, qualora sussistano documentati motivi, proporre ai Ministri interessati, ciascuno per la parte di competenza, di modificare, revocare o annullare qualsiasi decisione emessa dalle commissioni comunali o provinciali di appello, che risultino non sufficientemente motivate e non conformi alla presente legge.

È in facoltà delle commissioni provinciali di appello, di revocare, anche d'ufficio, indebite concessioni del sussidio giornaliero.

#### ART. 42.

Chiunque, con frode o con raggiri, si renda responsabile, per qualsivoglia motivo, di far cadere in errore il personale preposto alla concessione dei sussidi o si



rende responsabile di indebita concessione o non esercita la prevista azione di controllo e gli ordinari accertamenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 300 mila, sempre che non si configurino più gravi reati.

ART. 43.

Il pagamento dei sussidi, di cui alla presente legge, è effettuato dagli uffici postali.

ART. 44.

Le somme occorrenti alla corrispondenza dei sussidi e le eventuali spese per la istituzione delle previste commissioni, saranno prelevate, per quanto concerne i militari, dal bilancio del Ministero della difesa e, per quanto concerne i corpi armati e militarizzati, dai bilanci dei competenti Ministeri da cui dipendono gli aventi diritto.

ART. 45.

Le modalità per la richiesta dell'assegnazione del sussidio, la somministrazione dei fondi, i criteri che dovranno essere seguiti dalle commissioni comunali e provinciali di appello, le modalità di pagamento, di riscontro o di imputazione, saranno fissate con regolamento edito a cura del Ministero della difesa, di concerto con le altre amministrazioni interessate, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

Il regolamento provvederà anche a stabilire, da parte delle autorità militari e della commissione provinciale d'appello, le procedure per la revoca dei sussidi, prevista dall'articolo 41 della presente legge.

ART. 46.

Alle famiglie bisognose dei militari rimpatriati per assolvere il servizio di leva e dei richiamati alle armi in caso di mobilitazione, il sussidio è corrisposto,

sempre che sussistano le condizioni previste dall'articolo 30, sia ai congiunti rimasti all'estero sia a quelli residenti in Patria.

Il sussidio per i congiunti rimasti all'estero, sarà pagato in moneta locale tramite le autorità diplomatiche e/o consolari, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero della difesa, di concerto con le altre amministrazioni interessate, e riportate nel regolamento di cui all'articolo 45.

Le conseguenti spese saranno a carico del Ministero degli affari esteri.

#### ART. 47.

Le leggi 22 gennaio 1934, n. 115, e 10 dicembre 1957, n. 1248, sono abrogate.

### TITOLO VII.

#### PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA PROFESSIONALITÀ DEI GIOVANI LAUREATI IN SERVIZIO DI LEVA.

##### CAPO I.

#### CREAZIONE DI UN ISTITUTO PER LE ANALISI QUANTITATIVE PER LA DIFESA.

##### SEZIONE I.

#### *Costituzione e compiti dell'Istituto.*

#### ART. 48.

È costituito l'Istituto per le analisi quantitative nella Difesa.

#### ART. 49.

L'Istituto per le analisi quantitative nella Difesa dipende dal Capo del Servizio interforze dei ricercatori addetti alle analisi quantitative nella Difesa ed è l'or-

gano cui il Servizio fa ricorso per l'assolvimento dei compiti di ricerca.

L'Istituto provvede:

a) alla esecuzione di studi e di ricerche, mediante l'applicazione dei metodi e delle tecniche dell'analisi dei sistemi della ricerca operativa, della statistica e dell'informatica per la soluzione di problemi di interesse militare in collaborazione con gli organi della Difesa proponenti che in particolare sono tenuti a specificare gli obiettivi da perseguire;

b) a fornire assistenza agli organi di cui alla precedente lettera a) per l'interpretazione, valutazione, convalida e prima applicazione dei risultati degli studi e ricerche proposti da detti organi che, ricevuto il rapporto finale, sono tenuti ad esprimere il giudizio di competenza;

c) alla organizzazione ed allo svolgimento di corsi di istruzione, formativi ed informativi, per il personale militare e civile del Ministero della difesa nel campo dell'analisi di sistemi, dell'informatica ed in genere delle moderne tecniche direzionali e di gestione e alla organizzazione di tirocini pratici.

Le ricerche e gli studi di cui alla lettera a) del precedente comma si concretizzano nella realizzazione di analisi, alberi di decisioni, modelli, indici di prestazione, piani di esperimento, ecc. e investono tutti i campi a cui direttamente o indirettamente è interessata la problematica delle Forze armate; in particolare:

a) *ambiente*:

1. - minaccia;
2. - territorio;
3. - calamità naturali;
4. - risorse primarie;
5. - realtà socio-culturali;
6. - industrie;

b) *fattore umano*:

1. - leva nazionale;
2. - organici, ruoli e profili di carriera;

3. - valutazione, formazione ed addestramento del personale;

4. - profili di specialità, mansioni, trasferimenti, orari di lavoro, retribuzioni, alloggi, rappresentanza del personale, ecc.;

5. - forza bilanciata;

c) *infrastrutture e mezzi*:

1. - gestione;

2. - manutenzione;

3. - affidabilità;

4. - efficacia;

5. - efficienza;

d) *organizzazione, metodi e sistemi*:

1. - valutazione di alternative, progettazione, ottimizzazione, automazione;

2. - misura di prestazione e costi;

e) *schieramento*:

1. - grandi unità e sistemi di difesa;

2. - infrastrutture ed installazioni;

f) *pianificazione, programmazione e controllo*:

1. - rinnovo dell'armamento;

2. - ricerca e sviluppo;

3. - risorse finanziarie;

4. - bilanci;

g) *sperimentazione*:

1. - organizzazione di prove *ad hoc* e relativa raccolta di dati statistici;

2. - elaborazione analisi e valutazione dei risultati sperimentali;

3. - tecniche di addestramento;

4. - tecniche d'impiego dei mezzi.

#### ART. 50.

Nello svolgimento della sua attività l'Istituto può richiedere la cooperazione di esperti o di Enti nazionali, esteri e sovranazionali i cui servizi risultino utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

L'Istituto può accogliere, in qualità di esperti, studiosi italiani e stranieri che chiedano di addestrarsi in particolari tecniche e di collaborare, ove non ostino motivi di sicurezza, agli studi e ricerche e può conferire, nei limiti dei fondi assegnati dallo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa a questo scopo, borse di studio per un periodo non superiore complessivamente a 3 anni, a cittadini italiani e stranieri.

Il direttore dell'Istituto, sentito il parere del consiglio dei direttori di dipartimento, di cui al successivo articolo 51, può accordarsi con enti esteri e sovranazionali ed amministrazioni pubbliche nazionali, ricevendone contributi per lo svolgimento degli studi e ricerche attinenti ai compiti dell'Istituto ed indicando il responsabile scientifico della ricerca. I risultati saranno a disposizione sia dell'Istituto sia dell'organismo che ne abbia fatto richiesta.

L'Istituto può rendere a pagamento, ad Enti pubblici esteri ed internazionali e ad amministrazioni pubbliche nazionali, servizi inerenti le proprie funzioni.

Le tariffe dei servizi, comunque resi dall'Istituto, sono fissate con decreto del Ministro della difesa.

I contributi di cui ai precedenti terzo e quarto comma sono destinati alla copertura delle spese necessarie per l'acquisizione dei beni, strumenti, apparecchiature, servizi per le eventuali missioni del personale e quant'altro occorra allo specifico studio o ricerca e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai dipendenti dell'Istituto.

Le somme rimanenti sono versate direttamente e definitivamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

## SEZIONE II.

### *Organizzazione dell'Istituto.*

#### ART. 51.

L'Istituto si articola in Dipartimenti e Servizi generali ed è retto da un Uffi-

ciale del Servizio interforze dei ricercatori addetti alle analisi quantitative della difesa che rivesta il grado di generale di brigata.

I dipartimenti sono unità funzionali atte ad espletare attività di studio, ricerca e didattica nell'ambito delle competenze ad esse attribuite con le modalità di cui al successivo articolo 52, comma secondo.

I dipartimenti dipendono dal direttore dell'Istituto e sono retti da Ufficiali del servizio interforze dei ricercatori addetti all'analisi quantitative nella Difesa che rivestano il grado di colonnello.

Il numero dei dipartimenti non può essere inferiore alla metà dell'organico dei colonnelli previsti nel ruolo unico del Servizio interforze dei ricercatori addetti alle analisi quantitative nella Difesa.

I servizi generali dipendono direttamente dal direttore dell'Istituto ed esplicano le attività ad essi attribuite con le modalità di cui al successivo articolo 52, comma secondo.

I dipartimenti hanno il dovere della collaborazione tra loro e con i Servizi generali per l'esercizio delle funzioni ed i compiti assegnati all'Istituto.

#### ART. 52.

I dipartimenti ed i Servizi generali sono articolati in sezioni. In seno ai Servizi generali possono essere istituiti centri di documentazione e di calcolo.

Le competenze dei singoli dipartimenti e Servizi generali, la loro articolazione nonché il regolamento interno dell'Istituto sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Capo di Stato Maggiore della difesa corredata del parere del Capo del servizio.

Con le stesse modalità si provvede a eventuali aggiornamenti e alla determinazione degli organici di cui al successivo articolo 60.

L'Istituto è dotato di autonomia organizzativa e funzionale nei limiti e con le modalità indicati al precedente articolo

51 ed ai precedenti commi del presente articolo.

### SEZIONE III.

#### *Organi di direzione e consulenza.*

#### ART. 53.

È organo direttivo collegiale dell'Istituto il Consiglio dei direttori di dipartimento. Sono organi direttivi individuali:

- a) il Direttore dell'Istituto;
- b) i Direttori di dipartimento;
- c) i Direttori dei Servizi generali.

È organo di consulenza dell'Istituto il Comitato scientifico.

#### ART. 54.

Il Consiglio dei direttori di dipartimento è composto dal direttore dell'Istituto, che lo presiede, dai direttori di dipartimento e dei servizi generali.

Il Presidente del Consiglio dei direttori di dipartimento può invitare a partecipare, con parere consultivo, alle adunanze, in relazione agli argomenti da trattare, esperti anche esterni.

Il Consiglio dei direttori di dipartimento:

1. - esamina il consuntivo dell'attività dell'Istituto sulla base delle relazioni presentate dai direttori di dipartimento e dei servizi generali;

2. - formula proposte:

a) sul programma dell'attività dell'Istituto in base alle indicazioni dei direttori di dipartimento e dei servizi generali;

b) sull'ordinamento ed organici dell'Istituto;

c) sulla cooperazione dell'Istituto con enti vari;

d) sul piano di utilizzazione dei fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della difesa per il funzionamento dell'Istituto;

3. - esprime pareri e formula proposte:

a) sul coordinamento dell'attività dei dipartimenti e dei servizi generali;

b) sulle altre materie stabilite dalla legge e dai regolamenti ed in tutti quei casi in cui lo richiedano il Presidente o coloro che hanno promosso la convocazione straordinaria di cui al successivo comma.

Il Consiglio dei direttori di dipartimento si riunisce in via ordinaria una volta ogni trimestre, su convocazione del proprio Presidente, ed in via straordinaria su richiesta di almeno la metà dei direttori di dipartimento e dei servizi generali. L'ordine del giorno ed il verbale della seduta del Consiglio dei direttori di dipartimento sono resi pubblici nell'ambito dell'Istituto.

#### ART. 55.

Il Comitato scientifico è composto:

a) dal direttore dell'Istituto che lo presiede e lo convoca;

b) da cinque esperti nominati per tre anni, con decreto del Ministro della difesa, tra personalità scientifiche di università italiane e straniere o del Consiglio nazionale delle ricerche o di altri Enti di ricerca o dell'ISTAT o di altre pubbliche amministrazioni;

c) dai direttori di dipartimento e dei servizi generali dell'Istituto.

Il Presidente del Comitato scientifico può invitare alle riunioni, in relazione alle materie da trattare, dipendenti dell'Istituto o di altra amministrazione pubblica o esperti italiani o stranieri.



Il Comitato scientifico:

1. - esercita consulenza scientifica per l'Istituto in ordine agli studi ed alle ricerche programmati;

2. - fissa i criteri per la concessione e la ripartizione delle borse di studio;

3. - esprime il parere su quelle parti del regolamento interno che riguardano la struttura scientifica dell'Istituto e, in particolare, la costituzione e la soppressione dei dipartimenti e servizi generali di natura tecnica;

4. - esprime parere su tutti quegli argomenti che comunque interessano l'attività dell'Istituto in connessione con il programma approvato.

Il Comitato scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e può lavorare per commissioni.

#### SEZIONE IV.

##### *Attribuzioni.*

#### ART. 56.

Il direttore dell'Istituto sovrintende all'attività dell'Istituto, ne dirige il funzionamento e ne ha responsabilità di fronte al Capo del servizio interforze per le analisi quantitative nella difesa; dispone la esecuzione degli studi e ricerche nonché delle attività didattiche e tecniche ed amministrative cui l'Istituto è tenuto per lo assolvimento dei propri compiti; applica le direttive del Capo del servizio, gli dà conto dell'andamento delle attività previste dall'articolo 49 e gli propone i provvedimenti necessari; è responsabile del controllo operativo dei fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della difesa per il funzionamento dell'Istituto; esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti.

Entro il primo trimestre di ogni anno:

a) presenta al Capo del servizio interforze per le analisi quantitative nella difesa, una relazione scritta sulla attività svolta dall'Istituto nell'annata precedente;

b) propone gli schemi di relazione sul programma per l'anno successivo e sul piano triennale dell'Istituto di cui al successivo articolo 63;

c) determina, ciascun anno per il successivo, distintamente per ogni corso di laurea, le esigenze numeriche di laureati in servizio di leva.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto viene sostituito dal direttore di dipartimento più anziano.

Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni il direttore si avvale di un proprio ufficio composto da personale appartenente all'Istituto.

#### ART. 57.

Il direttore di dipartimento conduce e dirige le attività del dipartimento e ne è responsabile di fronte al direttore dello Istituto.

Entro il primo bimestre di ogni anno presenta al Consiglio dei direttori di dipartimento una relazione scritta sull'attività svolta dal dipartimento nell'annata precedente e concorre alla definizione del programma per l'anno successivo e del piano triennale.

In caso di temporanea assenza o impedimento il direttore di dipartimento viene sostituito dal direttore di sezione più anziano del dipartimento stesso.

#### ART. 58.

Il direttore dei servizi generali dirige i servizi cui è preposto e ne è responsabile verso il direttore dell'Istituto. La funzione del direttore dei servizi generali è equiparata a quella di direttore di dipartimento.

Entro il primo bimestre di ogni anno, il direttore dei servizi generali presenta al direttore dell'Istituto una relazione scritta sull'attività svolta dal servizio generale nella annata precedente e concorre alla definizione del programma per l'anno successivo e del piano triennale.

In caso di temporanea assenza o impedimento il direttore dei servizi generali viene sostituito dal direttore di sezione più anziano del servizio generale stesso.

#### ART. 59.

Il direttore di sezione dirige la sezione cui è proposto ed ha, di fronte al direttore di dipartimento, la responsabilità delle attività che in essa si svolgono.

Entro il primo mese di ogni anno il direttore di sezione presenta per iscritto al direttore di dipartimento una relazione particolareggiata sulle attività svolte dalla sezione nell'annata precedente.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore di sezione viene sostituito dal più anziano degli ufficiali addetti alla sezione stessa.

#### SEZIONE V.

##### *Personale dell'Istituto.*

#### ART. 60.

Il personale dell'Istituto è costituito da:

a) ufficiali del ruolo unico del servizio interforze dei ricercatori addetti alle analisi quantitative della difesa;

b) militari appartenenti ai ruoli del Ministero della difesa;

c) civili appartenenti ai ruoli del Ministero della difesa;

d) laureati in servizio di leva, secondo le modalità indicate al successivo articolo 61, necessari al suo funzionamento.

L'organico inizialmente fissato nel numero di 100 unità potrà essere modificato in relazione al variare del numero dei dipartimenti di cui al precedente articolo 51.

La configurazione iniziale e le successive variazioni sono stabilite con decreto del Ministro della difesa distintamente per ciascuna delle categorie di cui al primo comma con l'indicazione per le prime tre del grado, arma, corpo e ruolo e per i giovani di leva del corso di laurea richiesto.

#### ART. 61.

Ogni anno, con decreto del Ministro della difesa, deve essere fissato, distintamente per ciascun corso di laurea, il numero dei giovani di leva che formerà il contingente scientifico da destinare per l'anno successivo all'Istituto, tenuto conto delle esigenze dello stesso.

La copertura dei posti di ciascun contingente è effettuata mediante concorso al quale possono partecipare laureati arruolati o già in servizio di leva, che siano in possesso dei requisiti stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa e resi noti mediante apposito bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno che precede quello di impiego del contingente.

Le università devono rendere pubblico detto bando mediante affissione.

#### SEZIONE VI.

##### *Attività contrattuale - Relazioni.*

#### ART. 62.

La fornitura di beni e servizi per far fronte alle esigenze dell'Istituto e la vendita dei materiali non più utilizzabili sono affidate ai competenti organi tecnico-amministrativi dell'Amministrazione della difesa e regolamentate dalle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato

con le eccezioni previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, della legge 7 agosto 1973, n. 519, in quanto applicabili.

ART. 63.

Il Ministro della difesa presenta annualmente al Parlamento, in rapporto allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, una relazione sui risultati delle attività svolte nel precedente servizio finanziario e il programma dell'Istituto per il futuro esercito finanziario, approvato dal Comitato permanente del Consiglio tecnico scientifico della difesa. In tale occasione il Ministro presenta anche un piano di massima delle attività dell'Istituto riferito al futuro triennio, anch'esso precedentemente approvato dal Comitato permanente del Consiglio tecnico scientifico della difesa.

CAPO II.

IMPIEGO DEI LAUREATI IN MEDICINA  
IN UN SERVIZIO SOSTITUTIVO  
SANITARIO SULLE NAVI MERCANTILI.

ART. 64.

I laureati in medicina e chirurgia, soggetti agli obblighi di leva e non ammessi ai corsi allievi ufficiali di complemento, possono inoltrare agli uffici di leva, dei distretti militari di appartenenza, entro trenta giorni dalla notifica dell'esclusione dal corso ufficiali, domanda per essere impiegati in un servizio civile sostitutivo del servizio militare da effettuarsi a bordo di navi mercantili non passeggere, dell'armamento libero e sovvenzionato.

ART. 65.

Sarà cura dei comandi ed enti militari, preposti alla pubblicazione del bando di arruolamento per gli ufficiali medici di

complemento, di riportare sul suddetto bando esplicito riferimento alla possibilità che si offre ai suddetti laureati, non ammessi ai corsi ufficiali, di inoltrare domanda per il servizio civile sostitutivo da espletarsi sulle unità navali mercantili.

ART. 66.

Gli uffici di leva invieranno, con ogni urgenza e comunque entro quindici giorni dalla ricezione, le domande dei medici che hanno optato per il servizio civile, di cui al precedente articolo 64, al Ministero della marina mercantile.

Il suddetto Ministero provvederà, a tal fine, a stipulare per tempo, con le società armatrici, speciali convenzioni. Il criterio di assegnazione dei suddetti medici sarà prerogativa del Ministero della marina mercantile, sulla scorta dei seguenti parametri: consistenza dell'equipaggio e permanenza dell'unità fuori degli stretti (Gibilterra, Suez).

Saranno privilegiate quindi le unità aventi un più numeroso equipaggio e che dovranno battere linee marittime fuori dal Mediterraneo.

ART. 67.

La durata del servizio non può essere superiore a quella del servizio militare di leva.

ART. 68.

I medici impiegati nel servizio civile, sono equiparati, ad ogni effetto: civile, penale, amministrativo e disciplinare ai cittadini che prestano servizio militare di leva.

Nelle comunità marinare in cui vengono impiegati, hanno lo stesso trattamento spettante agli ufficiali radiotelegrafisti di bordo.

ART. 69.

Il trattamento economico è equiparato a quello dei sottotenenti di complemento.

L'onere derivante sarà pariteticamente posto a carico del Ministero della difesa e della società armatrice.

L'alloggio, il vitto ed i contributi, assicurativi e pensionistici, sono invece a totale carico della società armatrice.

L'eventuale viaggio di ritorno in patria, qualora il servizio dovesse aver termine stante la nave all'estero, sono a carico della società armatrice, salvo diverso accordo fra le parti.

#### ART. 70.

Il Ministro della marina mercantile deve emanare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, le opportune direttive a tutti gli enti e società interessati al presente provvedimento, in modo da rendere possibile l'applicazione della presente norma entro sessanta giorni dalla sua promulgazione.

#### CAPO III.

#### IMPIEGO NEL SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE DEI GIOVANI IN POSSESSO DI SPECIFICI TITOLI DI STUDIO.

#### ART. 71.

I giovani laureati in possesso di titoli di studio previsti da apposito decreto ministeriale possono richiedere, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, di essere impiegati nel servizio sostitutivo civile.

#### ART. 72.

I parametri per l'accertamento della idoneità fisica per il disimpegno dei servizi sostitutivi, verranno fissati con decreto ministeriale e non dovranno differire da quelli previsti per l'adempimento dei suddetti compiti in campo civile.

TITOLO VIII.

PROVVEDIMENTI IN DIFESA  
DELLA DIGNITÀ DEL MILITARE

CAPO I.

DIVIETO DI SCHEDATURA POLITICA  
NELLE FORZE ARMATE

ART. 73.

È vietata ogni forma di schedatura e di discriminazione politica dei militari.

Nei procedimenti di accertamento soggettivo riguardanti la ammissibilità dei militari alla conoscenza di dati e di informazioni segrete o riservate non possono essere utilizzati criteri fondati sugli orientamenti e/o l'attività politica dei militari e dei loro familiari, ma gli accertamenti debbono unicamente concernere elementi obiettivi di attività effettivamente svolte che possono nuocere alla difesa del Paese.

CAPO II.

TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI  
INTERESSI LEGITTIMI  
DEL PERSONALE MILITARE

ART. 74.

Tutto il personale militare può esperire ricorso, secondo le norme vigenti, al Ministro della difesa per la tutela degli interessi legittimi contro gli atti della Amministrazione, entro tre mesi dalla prima conoscenza dell'atto.

ART. 75.

Possono costituire oggetto di ricorso tutte quelle azioni che, ledendone la onorabilità, creano al soggetto, in qualche



modo, un danno economico o un ostacolo nel prosieguo della carriera.

Rientrano in tale ipotesi i provvedimenti di abbassamento della qualifica non motivati.

#### ART. 76.

Sono soggetti a procedimento disciplinare, sempre che non configurino reati, gli atti, da chiunque compiuti, tendenti a limitare o comunque condizionare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi di rappresentanza di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382.

#### ART. 77.

Il ricorso è inoltrato, a cura del comando interessato, al Ministro della difesa entro il termine di trenta giorni, corredato della intera documentazione caratteristica del ricorrente, in copia autentica.

#### ART. 78.

Il Ministro della difesa deve notificare al ricorrente, tramite il comando da cui dipende, la propria decisione entro il termine massimo di 3 mesi dalla ricezione del ricorso. In caso di accoglimento del ricorso deve essere disposto l'immediato annullamento dell'atto illegittimo e di ogni susseguente azione che tale atto abbia nel frattempo provocato. Nel caso in cui si configurino reati, deve essere disposto, d'ufficio, l'immediato invio di tutto il carteggio alla competente autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza.

L'eventuale omissione di uno dei suddetti atti costituisce reato punibile secondo le leggi vigenti.

#### ART. 79.

Il ricorrente deve essere reintegrato nell'incarico da cui era stato comunque allontanato in conseguenza dell'atto illegittimo annullato, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui diventa de-

finitivo il provvedimento che accoglie il ricorso.

Devono essere corrisposti tutti gli emolumenti connessi con l'incarico medesimo.

Un successivo trasferimento può avvenire solo per consentire all'interessato di adempiere agli obblighi amministrativi derivantegli dallo stato giuridico, sempre che non intervengano fatti nuovi.

### NORME TRANSITORIE

#### ART. 80.

Il personale militare in servizio, che ebbe a subire prima dell'entrata in vigore della presente legge fatti illeciti documentati, e non oggetto di sentenza da parte degli organi giudiziari, può presentare ricorso al Ministro della difesa nel termine massimo di 4 mesi dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale. Le autorità riceventi provvedono, nei termini e con le modalità previste dal precedente articolo 77, ad inoltrare il ricorso per via gerarchica al Ministro della difesa.

#### ART. 81.

In caso di accoglimento del ricorso, si provvede nel senso previsto dal precedente articolo 78.

Gli emolumenti accessori e straordinari previsti dall'articolo 79 devono essere corrisposti a partire dalla data in cui si ebbe l'allontanamento del soggetto a seguito del fatto illecito. In presenza di qualunque difficoltà da parte dell'amministrazione a reintegrare il soggetto nel precedente incarico i suddetti emolumenti verranno corrisposti fino al termine previsto per l'adempimento degli anzidetti obblighi amministrativi.

#### ART. 82.

Fatte salve le norme in vigore per il recupero da parte dell'amministrazione delle somme corrisposte in relazione a

quanto previsto dalle presenti norme transitorie, deve essere investita d'ufficio la competente autorità giudiziaria qualora dovessero emergere, dalla documentazione acquisita agli atti, ulteriori più gravi reati.

#### ART. 83.

Se l'interessato è stato nel contempo sottoposto a scrutinio per avanzamento, si provvede, sulla scorta della nuova documentazione caratteristica, ad effettuare una ulteriore valutazione e, se non sussistono motivi ostativi, si procede alla sua promozione.

### TITOLO IX.

#### PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE L'INSERIMENTO DELL'ISTITUTO MILITARE NELLE STRUTTURE LOCALI

##### CAPO I.

#### APERTURA SETTIMANALE DELLE CASERME AL PUBBLICO

#### ART. 84.

Le caserme militari devono essere aperte al pubblico tutte le domeniche dalle ore 8 alla ammaina bandiera.

##### CAPO II.

#### IMPIEGO VOLONTARIO DEL TEMPO LIBERO DEI MILITARI IN OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ

#### ART. 85.

È istituito un servizio volontario per i militari da svolgersi nelle ore libere dal servizio, volto a contribuire alla manutenzione di opere di pubblica utilità.

## ART. 86.

Il servizio è organizzato dalle regioni, province e comuni previ accordi con i competenti comandi militari, per interventi volti ai fini di cui all'articolo 85.

## ART. 87.

Alla organizzazione degli interventi provvedono le regioni, le province e i comuni con il concorso delle organizzazioni sindacali e della Guardia di finanza, i Vigili del fuoco, i Vigili urbani, la Guardia forestale e previ accordi con i Ministeri o i comandi da cui dipendono gli enti militari interessati per territorio.

## ART. 88.

I comandi militari devono avvertire, nell'ambito di competenza, il personale dipendente circa le possibilità offerte dagli enti locali, per l'utilizzo delle ore libere dal servizio per i vari lavori di utilità pubblica proposti, garantendo al personale la possibilità di parteciparvi.

Gli organi di rappresentanza militare devono promuovere, ai sensi dell'articolo 10, ultimo comma, della legge istitutiva 11 luglio 1978, n. 382, le condizioni per cui le attività di cui alla presente legge possano espletarsi.

## ART. 89.

Gli enti locali provvedono all'adempimento degli obblighi assistenziali, assicurativi ed amministrativi nei confronti del personale volontariamente operante e devono porre ogni cura per facilitare le modalità del lavoro.

Detti enti devono provvedere anche alla istituzione di particolari premi di partecipazione, da concordare con gli organi di rappresentanza militare competenti per territorio.

## CAPO III.

ISTITUZIONE DI COMMISSIONI PARI-  
TETICHE COMPOSTE DA RAPPRESEN-  
TANTI DELLE FORZE ARMATE E DAGLI  
ENTI LOCALI PER LA RISOLUZIONE  
DEI PROBLEMI RIGUARDANTI L'INSE-  
DIAMENTO DI INSTALLAZIONI MILITARI  
NEL TERRITORIO

## ART. 90.

Sono istituite, nell'ambito di ogni regione, delle commissioni paritetiche militari-civili, composte da sei membri civili designati dalla regione e da sei membri militari. Tali commissioni hanno lo scopo di trattare i problemi derivanti dall'inse-  
diamento di strutture militari nel terri-  
torio.

## ART. 91.

La commissione paritetica si riunisce non meno di tre volte all'anno nella sede della regione. Le deliberazioni prese sono notificate al Ministro della difesa e a tutte le autorità competenti.

## ART. 92.

Gli aspetti non risolti dei problemi sono presentati per un ulteriore esame alle sedi ministeriali competenti. Le autorità ministeriali, entro il termine di tre mesi, devono far conoscere le proprie delibera-  
zioni in merito a problemi loro presentati.

## TITOLO X.

AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE L'INSE-  
RIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO  
PER I GIOVANI CHE COMPIONO IL  
SERVIZIO DI LEVA

## ART. 93.

Il limite massimo di età stabilito nei bandi di concorso pubblico è elevato di due anni per i giovani che vi partecipano dopo aver compiuto il servizio militare.

## ART. 94.

Per il servizio di leva prestato viene attribuito un punteggio pari a quello che le commissioni esaminatrici conferiscono ai titoli relativi a precedenti impieghi pubblici.

## ART. 95.

Nei bandi di concorso è abrogato il vincolo di aver assolto gli obblighi di leva quale condizione per la partecipazione.

## TITOLO XI.

PROVVEDIMENTI PER MIGLIORARE  
LE CONDIZIONI IGIENICHE  
NELLE CASERME E SALVAGUARDARE  
LA SALUTE DEI MILITARI.

## CAPO I.

NORME PER MIGLIORARE  
LE STRUTTURE DELLE CASERME.

## ART. 96.

La costruzione delle caserme e la ristrutturazione di quelle esistenti deve rispondere, per quanto concerne la configurazione degli impianti e l'abitabilità, a quanto specificato negli articoli seguenti.

Le norme indicate debbono essere attuate entro 3 anni dalla data di promulgazione della presente legge con fondi reperiti nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, riducendo, eventualmente, le spese relative all'acquisto dei mezzi bellici.

## ART. 97.

I dormitori delle caserme debbono avere lettini monoposto, con non più di 8 letti per dormitorio, se con corridoio late-

rale, e con non più di 10 letti, se con corridoio centrale. I dormitori contigui debbono essere separati da divisori a mezza altezza.

ART. 98.

Le dimensioni e le caratteristiche dei dormitori, da tener presenti nella progettazione delle nuove caserme e nella ristrutturazione dei vecchi accasermamenti, devono conformarsi ai seguenti dati minimi:

- a) larghezza metri 7;
- b) altezza metri 4 o 4,5;
- c) superficie utile per persona m<sup>2</sup> 5;
- d) volume utile per persona m<sup>3</sup> 16-25.

Le aperture-finestre devono seguire le indicazioni delle leggi edilizie in vigore per assicurare aerazione e luminosità.

ART. 99.

I servizi igienici non debbono essere eccentrici rispetto ai dormitori. Deve essere disponibile un lavabo ogni 4-5 persone, un vaso ed una doccia ogni 8-10 persone.

ART. 100.

Nelle immediate vicinanze di ogni dormitorio deve essere attrezzata una sala lettura-scrittura.

ART. 101.

Le cucine, ampie, ben areate, con cappe di aspirazione delle fumate e finestre larghe, devono essere dimensionate per servire sino a 200 uomini. I refettori devono essere suddivisi in ambienti per 10-15 persone.

ART. 102.

I dormitori, le salette lettura-scrittura e le sale di convegno di caserma, debbono essere dotate di un adeguato sistema

di riscaldamento che assicuri la temperatura prevista dalle disposizioni regionali o provinciali di competenza, e comunque mai inferiore ai 16 gradi centigradi.

## CAPO II.

### INTRODUZIONE DELL'ATTIVITÀ GINNICA NELLE CASERME.

#### ART. 103.

Deve essere prestata ogni cura per favorire nelle caserme l'attività sportiva di massa. A tale scopo il personale dovrà essere impegnato per un'ora al giorno in attività ginnico atletiche. Non rientrano nello spirito della presente norma le attività sportive finalizzate a scopi agonistici, né gli sport d'élite.

## CAPO III.

### NORME PER COMBATTERE LA DIFFUSIONE DELL'USO DELLA DROGA NELLE CASERME.

#### ART. 104.

Il militare riconosciuto affetto da tossicodipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, non può essere soggetto a punizioni disciplinari e/o a trasferimenti di autorità, ma viene sottoposto a cure ed a trattamenti di riabilitazione nel quadro della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

#### ART. 105.

Le autorità militari, accertata l'esistenza del caso, provvedono all'immediato ricovero del soggetto presso un ospedale militare o si avvalgono dei presidi ospedalieri, ambulatoriali, medici e sociali localizzati nella regione, con esclusione de-



gli ospedali psichiatrici, per assicurare al soggetto la necessaria assistenza specialistica.

ART. 106.

L'amministrazione militare deve, entro il termine massimo di tre anni, disporre la presenza negli ospedali militari principali, di almeno un medico specializzato nel settore ed assicurare la presenza nelle caserme di efficaci sistemi di prevenzione, sulla scorta delle esperienze acquisite dal Comitato tecnico interministeriale istituito presso il Ministero della sanità con la legge 22 dicembre 1975, n. 685.

ART. 107.

Per assicurare la migliore applicazione di quanto disposto dall'articolo 106 le autorità militari organizzano direttamente, o di intesa con le autorità regionali, corsi di studio per la formazione del personale specializzato necessario per le attività di prevenzione delle tossicodipendenze e della cura e recupero sociale delle persone dedite all'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

ART. 108.

Deve essere dato il massimo impulso agli interventi massivi, informativi ed educativi, attuati con personale insegnante specializzato nella materia, per il personale in servizio obbligatorio di leva, particolarmente durante il periodo di inquadramento nei centri di addestramento.

ART. 109.

L'azione informativa ed educativa attuata durante la breve permanenza delle reclute presso i suddetti centri deve necessariamente essere completata a cura dei comandi ed enti di impiego, con cicli di lezioni per la informazione e l'educazione sanitaria dei giovani e sui danni de-

rivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Mancando personale insegnante specializzato, dovranno essere presi accordi con il locale provveditorato agli studi per concordare la partecipazione di militari o gruppi di militari ai corsi di studio, alle lezioni e ai colloqui organizzati in ambito scolastico, in relazione a quanto disposto dagli articoli 86, 87 e 88 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

ART. 110.

I comandi ed enti d'impiego sono direttamente responsabili di ogni inconveniente derivante dalla inosservanza delle presenti norme.

ART. 111.

Al fine di coordinare le attività di prevenzione e cura delle tossicodipendenze nell'ambito delle tre Forze armate, è costituito un apposito consiglio interforze sotto la presidenza del Capo di stato maggiore della difesa con l'ausilio del direttore della sanità militare e degli ispettori sanitari delle tre Forze armate.

ART. 112.

Il predetto comitato deve inviare, entro il primo quadrimestre di ogni anno, ai Ministri della difesa e della sanità, un rapporto sull'andamento del fenomeno nell'ambito militare, sui sistemi di prevenzione, cura e riabilitazione messi in atto, sulle carenze riscontrate e su ogni opportuno intervento conseguente.

Il rapporto deve contenere l'indicazione dei provvedimenti che si intende o propone di attuare per migliorare la misura dell'intervento preventivo, curativo e riabilitativo, indicandone le eventuali priorità.

ART. 113.

Nella sua relazione annuale al Parlamento sull'andamento del fenomeno delle

tossicodipendenze e sull'efficacia delle misure adottate, il Ministro della sanità riserva una particolare notazione al settore militare, fornendo i dati statistici relativi.

#### NORMA TRANSITORIA

##### ART. 114.

Fino alla costituzione delle strutture previste dall'articolo 106 della presente legge, i comandi ed enti d'impiego devono prendere preventivi contatti con le competenti strutture regionali, per assicurare, in caso di bisogno, la necessaria assistenza specialistica al personale dipendente.

##### CAPO IV.

OBBLIGATORIETA DELL'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA AL NUOTO ED AL SALVATAGGIO PER I GIOVANI MILITARI CHE PRESTANO LA LORO OPERA SULLE ACQUE MARINE, LACUALI E FLUVIALI O CHE VENGONO IMPIEGATI IN OPERAZIONI ANFIBIE O NAUTICHE

##### ART. 115.

I militari di ogni grado che prestano la loro opera sulle acque marine, lacuali o fluviali o che vengono impiegati in operazioni anfibe o nautiche, devono essere muniti di brevetto attestabile la loro idoneità al nuoto ed al soccorso in acqua.

##### ART. 116.

I brevetti devono essere conseguiti previ corsi di qualificazione a cui le Forze armate devono avviare i militari che si prevede d'impiegare nelle operazioni suddette.

## ART. 117.

I corsi saranno condotti presso idonei centri organizzati dalle Forze armate o istituiti dai singoli comandi militari regionali con l'ausilio del corpo dei Vigili del fuoco, secondo le norme che verranno emanate dal Ministero della difesa.

## ART. 118.

Nella commissione che a fine corso sottoporrà ad esame i predetti militari, dovranno essere presenti: il comandante del reparto cui appartengono gli esaminati, un qualificato rappresentante dei Vigili del fuoco ed un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

## ART. 119.

Alla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale, tutto il personale che risulta inabile al nuoto, deve essere, con effetto immediato, allontanato dai reparti che prestano la loro opera sulle acque marine, lacuali o fluviali ed essere esentati da ogni esercitazione anfibia o nautica.

## ART. 120.

Ogni violazione delle presenti norme va denunciata d'ufficio alla magistratura del lavoro, per i provvedimenti del caso e l'accertamento di ogni responsabilità civile e/o penale.

## CAPO V.

## PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SULL'IGIENE SUL LAVORO IN CAMPO MILITARE

## ART. 121.

L'amministrazione della difesa, al fine di garantire la sicurezza sul lavoro dei

cittadini militari comunque impiegati, nell'ambito delle sue attribuzioni, deve:

a) rendere obbligatoria per il 30 per cento degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle tre Forze armate la specializzazione in medicina del lavoro;

b) rendere obbligatorio l'inserimento nel corso di laurea per gli studenti dell'accademia di sanità militare interforze l'esame nella suddetta disciplina;

c) inserire, dando il dovuto rilievo, nei corsi di specializzazione per gli ufficiali d'arma in servizio permanente effettivo e dei corsi per ufficiali di complemento, un programma sull'antinfortunistica e sull'igiene del lavoro svolto da idonei rappresentanti dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

#### CAPO VI.

#### ATTIVITÀ DELLE RAPPRESENTANZE MILITARI IN FAVORE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO DEI MILITARI

#### ART. 122.

Le rappresentanze militari, istituite con la legge 11 luglio 1978, n. 382, svolgono ogni azione di fiancheggiamento, promozione e sensibilizzazione verso le autorità preposte, sia militari sia civili, affinché venga posta ogni cura per migliorare le condizioni igieniche nelle caserme e la sicurezza sul lavoro dei militari.

#### ART. 123.

A tal fine le rappresentanze militari possono avvalersi dell'ausilio di tutti gli organi militari e civili all'uopo preposti e, ove le particolari necessità lo giustifichino, possono ricorrere, nei modi previsti dal regolamento di disciplina, al Ministro della difesa.

## TITOLO XII.

PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE  
L'INSERIMENTO DEI GIOVANI  
NELL'ISTITUTO MILITARE.

## CAPO I.

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO  
DI SELEZIONE PSICO-FISICO  
DELLA DIFESA.

## ART. 124.

È costituito l'Istituto di selezione psico-fisico della difesa. La sua dislocazione sarà fissata con apposito decreto dal Ministro della difesa entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.

## ART. 125.

Esso assolve i compiti connessi alla selezione fisica e psico-attitudinale dei giovani che partecipano ai concorsi per l'ammissione alle Accademie ed alle scuole allievi sottufficiali, indetti dalle tre Forze armate.

Conseguentemente provvederà, a tempo pieno, ad effettuare le seguenti operazioni:

1. - accertare l'idoneità fisica alla vita militare del concorrente;
2. - accertare l'idoneità psico-attitudinale del candidato, sui profili attualmente sperimentati dai centri di Forza armata;
3. - consigliare nelle scelte il concorrente in base ai risultati conseguiti nelle prove, nel più rigoroso rispetto della volontà dell'interessato;
4. - accertare l'idoneità fisica specifica alla Forza armata o corpo prescelto;
5. - fornire assistenza agli organi competenti di Forza armata in ricerche e studi nel campo specifico;

6. - creare ed aggiornare, un centro di informazione professionale e statistico a cui, nei modi che verranno precisati, possano accedere studiosi ed enti scientifici e culturali.

ART. 126.

L'Istituto si articola in:

a) un ospedale retto da un colonnello (o grado corrispondente), da avviandare fra le tre Forze armate;

b) un centro di selezione psico-attitudinale, retto da un dirigente civile, di sperimentata esperienza nel settore;

c) un ufficio logistico-amministrativo, retto da un ufficiale d'arma coadiuvato da un ufficiale commissario.

ART. 127.

Il centro si articola in:

a) cinque sezioni, di cui una per ciascuna forza armata, una sezione somministrazione ed una sezione esperienze;

b) una segreteria generale.

ART. 128.

A capo delle sezioni somministrazione ed esperienze sono posti due funzionari civili che, con il direttore, dipendono, amministrativamente e disciplinarmente, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

ART. 129.

Nelle sezioni di Forza armata saranno impegnati gli ufficiali ed i sottufficiali selettori utilizzati attualmente nel campo specifico da ciascuna Forza armata, nel numero stabilito dalle necessità tabellari.

ART. 130.

Nella segreteria e nelle sezioni tecniche confluiranno, nel numero fissato dalle necessità tabellari, idonei elementi delle tre

Forze armate, abilitati « pst », per un lavoro di gruppo.

Tutto il personale militare dipende amministrativamente e disciplinarmente dallo Stato Maggiore della difesa.

#### ART. 131.

L'istituto deve essere operativo entro due anni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta ufficiale.

Le spese relative saranno prelevate dal bilancio della difesa e ripartite nell'arco di due anni.

### NORME TRANSITORIE

#### ART. 132.

Dalla promulgazione della presente legge, alla entrata in funzione del predetto istituto, le singole Forze armate, ove non già predisposto, destineranno presso le Accademie e le scuole allievi sottufficiali, il loro personale selettore per l'assolvimento dei compiti istituzionali.

È pertanto vietata, con decorrenza immediata, la costituzione e l'invio fuori sede di commissioni mediche e psicotecniche, in occasione di concorsi e/o arruolamenti.

#### CAPO II.

### PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEL PERSONALE DI LEVA CHE INTENDE TRANSITARE FRA IL PERSONALE VOLONTARIO

#### ART. 133.

I militari di tutte le categorie e specialità, al termine della ferma di leva o entro quattro mesi dalla data di congedo, possono, se meritevoli, domandare di es-



re trattenuti o riammessi in servizio con vincoli di rafferma della durata di un anno e per un numero di volte non superiore al numero di anni previsti per il personale volontario a lunga ferma.

## ART. 134.

I militari di leva trattenuti o riammessi in servizio sono promossi caporal-maggiore, o gradi corrispondenti, con decorrenza dalla data di inizio del primo vincolo di rafferma e scrutinati per la promozione a sergenti in rafferma, previo giudizio di idoneità, a partire dal settimo mese del primo vincolo di rafferma.

Essi saranno promossi sergenti in rafferma dopo che siano stati promossi i volontari aventi uguale anzianità di servizio, periodo di leva compreso.

## ART. 135.

I sergenti in rafferma, con analoga anzianità di servizio, periodo di leva compreso, prevista per i militari volontari, se giudicati idonei, possono essere ammessi a domanda a partecipare al concorso per il trasferimento in servizio permanente insieme al personale volontario.

I sergenti raffermati delle categorie non previste per il personale volontario, possono partecipare al predetto concorso dopo aver superato un corso di riqualificazione per il trasferimento in una delle categorie previste per il personale volontario.

## ART. 136.

I caporalmaggiore, e gradi corrispondenti, diplomati e laureati, in servizio di leva, con non meno di tre mesi di grado, sono scrutinati per l'avanzamento a sergente di leva al compimento del settimo mese di servizio.

Essi, se idonei, sono promossi sergenti all'atto dell'invio in congedo.

## ART. 137.

I militari diplomati e laureati trattenuti o riammessi in servizio, se in possesso di specifici titoli di studio indicati con apposito decreto del Ministro per la difesa sono inviati, a decorrere dalla data di inizio del primo vincolo di rafferma, presso le scuole allievi sottufficiali per seguire un corso intensivo di qualificazione alla categoria specialità.

Al termine del corso, se idonei, dovranno partecipare al concorso per il trasferimento in servizio permanente, insieme ai pari grado, in ferma volontaria che in quell'anno verranno chiamati a partecipare al suddetto concorso.

## ART. 138.

I sergenti diplomati e laureati, di cui al precedente articolo, al termine di due anni di servizio permanente, se svolto lodevolmente, devono essere iscritti in quadro di avanzamento e promossi sergenti maggiore, o gradi corrispondenti, unitamente al corso ordinario promosso quell'anno.

## ART. 139.

I sergenti maggiore laureati, o gradi corrispondenti, di cui al precedente articolo, al termine di due anni di servizio nel grado, se svolto lodevolmente, devono essere iscritti in quadro di avanzamento e promossi marescialli ordinari, o gradi corrispondenti, unitamente al corso ordinario promosso nell'anno, corso nel quale restano inseriti per seguirne le sorti.

## ART. 140.

I sergenti diplomati, in servizio permanente, se in possesso dei titoli previsti dal relativo bando, possono partecipare al concorso per l'ammissione all'Accademia, ruoli normali o ai concorsi per ufficiale dei ruoli speciali.

A tale scopo verranno riservati al suddetto personale il 10 per cento dei posti messi a concorso.

ART. 141.

I sergenti e sergenti maggiore laureati, o gradi corrispondenti, in servizio permanente, se in possesso dei titoli previsti dal relativo bando, possono partecipare ai concorsi per ufficiale a nomina diretta, banditi dal Ministero della difesa.

A tale scopo verranno riservati al predetto personale il 20 per cento dei posti messi a concorso.

TITOLO XIII.

PROVVEDIMENTI A FAVORE  
DEI MILITARI IN CASO DI INFORTUNIO  
GRAVE O DI MORTE, IN SERVIZIO

ART. 142.

La tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, è sostituita con la tabella B allegata alla presente legge.

ART. 143

Il personale legato da rapporto di impiego con lo Stato, ma che non raggiunge il minimo previsto per la pensione ordinaria, può optare tra il trattamento previsto dalla presente legge e quello previsto dagli articoli 5 e seguenti della legge 29 aprile 1976, n. 177.

ART. 144.

I casi previsti dagli articoli 82, 85, 101 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono prolungati fino al decesso o nuovo matrimonio del coniuge superstite, la minore

età, la inabilità a proficuo lavoro, la convivenza a carico e la nullatenenza degli orfani.

ART. 145.

Per quanto concerne la materia della presente legge non viene tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 20 e 37 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

ART. 146.

Nei casi di morte per causa violenta verificatasi in servizio o di lesioni contratte per fatti accaduti durante lo svolgimento del servizio ascrivibili alle prime quattro categorie di cui alla tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è corrisposto agli eredi, nel caso di morte, ed ai dipendenti, in caso di lesioni, un rimborso forfettario, indicizzato, di lire 20 milioni in caso di morte e di lesione ascrivibile alla 1<sup>a</sup> categoria della suddetta tabella A, di lire 16.000.000 per lesioni ascrivibili alla 2<sup>a</sup> categoria, di lire 12 milioni e 800 mila per lesioni ascrivibili alla 3<sup>a</sup> categoria e di lire 10.240.000 per lesioni ascrivibili alla 4<sup>a</sup> categoria, come riportato dalla allegata tabella C.

I suddetti rimborsi sono corrisposti, nella misura del 60 per cento, entro 10 giorni dalla data dell'evento; il restante 40 per cento è corrisposto, una volta definitivamente determinata la categoria di pensionabilità, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data dell'incidente.

In caso di morte il rimborso è subito corrisposto al 100 per cento.

ART. 147.

Ai benefici di cui alla presente legge hanno diritto i militari di leva che abbiano contratto infermità fisiche o psichiche anche se tali infermità non dipendano direttamente da causa di servizio nel periodo di ferma obbligatoria.

In caso di decesso tali benefici sono corrisposti ai legali superstiti.

## ART. 149.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno in corso in lire 500.000 milioni, si provvede con appositi stanziamenti a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo esercizio finanziario.

## TITOLO XIV.

**RISTRUTTURAZIONE DEI COMANDI  
ED ENTI OPERATIVI E LOGISTICI  
DELLE TRE FORZE ARMATE, AL FINE  
DI ELIMINARE LE COMPONENTI  
RIPETITIVE E NON NECESSARIE.**

## ART. 149.

Allo scopo di verificare la congruità degli organici degli ufficiali superiori delle tre Forze armate, arma dei carabinieri compresa, e dei generali dell'Esercito e dell'Aeronautica, nonché degli ammiragli della Marina ed allo scopo di valutare se i numeri chiusi previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, rispondono alle esigenze delle tre Forze armate, il Ministro della difesa trasmetterà alle Camere, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione nella quale saranno specificate:

a) le necessità organiche per i gradi di generale ed ammiraglio e, per gli ufficiali dei rimanenti gradi di ciascuna forza armata, compresa l'arma dei carabinieri, suddivisi per arma, specialità, servizio e corpo, con l'individuazione per gli ufficiali superiori, generali ed ammiragli dei relativi posti di impiego;

b) la consistenza numerica degli ufficiali di complemento, compresi quelli stabilizzati in servizio, distinti per arma, specialità, servizio e corpo, inclusa l'arma dei carabinieri;

c) le indicazioni delle modificazioni da apportare alla legge di avanzamento per raggiungere i suddetti obiettivi, preci-

sando programmazione, strumenti legislativi e oneri conseguenti.

Nella relazione il Ministro della difesa preciserà alle Camere: i motivi che hanno impedito l'attuazione dell'Accademia di Sanità militare interforze (ASMI), che, a dieci anni dalla sua istituzione, ancora opera con sezioni di forza armata decentrate ed autonome; lo stato di attuazione della ristrutturazione in corso nelle Forze armate, con riguardo alla revisione e ridimensionamento delle componenti operative e degli organi delle aree addestrative e logistico-territoriali della organizzazione territoriale periferica; dell'area industriale della difesa (arsenali e stabilimenti di lavoro) e della revisione e ridimensionamento degli organi del vertice tecnico militare; della organizzazione territoriale e logistica interforze con riferimento anche ai problemi del personale militare e civile, derivanti dalle modifiche agli ordinamenti ed alle strutture.

#### ART. 150.

Il Governo entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge è delegato, ad emanare norme aventi valore di legge per la definizione dell'ordinamento delle Forze armate, compresa l'arma dei carabinieri, sentita una commissione composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee, al fine di ottemperare alle seguenti esigenze:

a) definire e stabilire il numero e la consistenza, sia dei comandi sia dei reparti, degli enti interforze e di forza armata che costituiscono lo strumento militare della difesa, prevedendo:

1. - la integrazione interforze dei comandi territoriali;

2. - la unificazione interforze dei servizi tecnici, di amministrazione e di sanità;

3. - la soppressione dei comandi, dei reparti e degli enti ripetitivi e non più necessari, nell'ambito del nuovo strumento militare interforze;

b) determinare le procedure per l'adeguamento dell'ordinamento delle Forze armate, prevedendo il ricorso all'uso del decreto del Ministro della difesa, per la costituzione e/o lo scioglimento dei comandi, dei reparti e degli enti fino a livello di battaglione, di gruppo o di reparto equipollente; al decreto del Presidente della Repubblica per la costituzione e/o lo scioglimento fino a livello di corpo di armata o di reparto equipollente; alla legge ordinaria per le unità superiori.

## ART. 151.

Nel termine di dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo precedente e le commissioni difesa delle due assemblee, dovrà presentare in un testo unico le nuove norme relative all'avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate, carabinieri compresi, inserendo le opportune modifiche per:

a) prevedere l'avanzamento per anzianità, previo giudizio di idoneità, per le promozioni da tenente, e gradi corrispondenti, a tenente colonnello, e gradi corrispondenti, ed a scelta per le promozioni a colonnello, e gradi corrispondenti, e gradi superiori;

b) subordinare le promozioni alle effettive vacanze in organico;

c) prevedere, dopo la quarta valutazione, la promozione a disposizione, con collocamento in aspettativa, sempre se non ritenuti indispensabili dalla forza armata, di quei tenenti colonnelli, e gradi corrispondenti che abbiano superato il 30° anno di servizio effettivo e che, sempre idonei all'avanzamento, non sono stati promossi per deficienza di vacanze in organico ed istituire, per questi ufficiali, uno speciale ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'eventuale impiego in incarichi dirigenziali, e direttivi nella pubblica amministrazione e nelle aziende di Stato. Nel predetto ruolo il personale verrà iscritto in base al crite-

rio dell'anzianità di servizio maturata e della specializzazione.

All'ufficiale, quando impiegato, in sostituzione del trattamento goduto, verrà corrisposta la retribuzione spettante per l'incarico ricoperto, che comunque non dovrà essere inferiore al trattamento goduto in servizio per il grado rivestito. Tale trattamento verrà fissato con decreto motivato del Ministro del tesoro. Sono esclusi dalla presente norma gli ufficiali in servizio presso il SISMI ed il SISDE;

*d)* integrare le commissioni di avanzamento con due rappresentanti, designati dall'organo nazionale della rappresentanza, costituito in base alla legge 11 luglio 1978, n. 382, aventi lo stesso grado degli esaminati, ma non inclusi nel quadro di avanzamento;

*e)* attribuire, ai diversi titoli, un punteggio prestabilito con decreto del Ministro della difesa e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;

*f)* prevedere la pubblicità degli atti connessi con il procedimento di avanzamento e in particolare dei processi verbali delle commissioni relative che, in ogni caso, debbano dare notizia delle proposte del relatore e dei punteggi attribuiti da ciascun componente della commissione;

*g)* introdurre, avverso il giudizio di avanzamento, il ricorso gerarchico al Ministro della difesa;

*h)* prevedere norme transitorie per l'adeguamento delle procedure in atto, ai nuovi criteri d'avanzamento;

*i)* definire le norme per l'avanzamento degli ufficiali di complemento e di quelli del ruolo di onore.

Con decorrenza immediata e fino all'entrata in vigore del nuovo testo unico sono in atto le disposizioni contenute nelle lettere *d)*, *f)* e *g)* del presente articolo.

#### ART. 152.

Al personale militare non dirigente che riveste o ha rivestito incarichi corrispon-



denti a quelli spettanti ai dirigenti di sezione o ai primi dirigenti, è concessa la possibilità di poter riscattare un anno di servizio cumulativo per ogni quattro anni trascorsi nell'incarico.

A tal fine intendesi sezione un ufficio o un insieme di uffici aventi una forza tabellare non inferiore a cinque, tra ufficiali e sottufficiali, esclusi gli eventuali comuni ed il personale civile equiparato.

Non possono beneficiare della presente norma gli ufficiali in servizio presso il SISMI ed il SISAE, a partire dal 22 maggio 1978, in quanto destinatari di specifica indennità.

#### ART. 153.

Agli oneri conseguenti alla applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

### TITOLO XV.

#### SEMPLIFICAZIONE DELLA FOGGIA DELLA DIVISA MILITARE. ESTENSIONE DELLA CESSIONE GRATUITA DELLA DIVISA A CATEGORIE ATTUALMENTE ESCLUSE DAL BENFICIO

#### CAPO I.

#### NUOVA FOGGIA DELLA DIVISA MILITARE

#### ART. 154.

Entro i termini di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attuali divise invernali ed estive per la libera uscita di soldati, marinai, ed avieri sono sostituite da una divisa unica per uso sia interno che esterno.

## ART. 155.

La suddetta divisa, confezionata con idoneo tessuto, si ispirerà alle usuali tute da combattimento.

Il basco che la completerà, avrà il colore tradizionale della Forza armata.

I distintivi di Forza armata, d'arma e di reparto saranno opportunamente applicati sul bavero e sul basco.

## CAPO II.

SEMPLIFICAZIONE DELLA DIVISA  
DEGLI APPARTENENTI ALL'ARMA  
DEI CARABINIERI

## ART. 156.

Con effetto immediato è abolito l'uso della cravatta (nei mesi estivi), dei guanti e della bandoliera, dall'uniforme degli appartenenti all'arma dei carabinieri.

## CAPO III.

ESTENSIONE A TUTTI I MILITARI  
DEL DIRITTO AL VESTIARIO GRATUITO

## ART. 157.

La cessione delle divise al personale militare di ogni grado è effettuata a titolo gratuito.

## ART. 158.

La cessione agli ufficiali e sottufficiali dei capi di vestiario di cui al precedente articolo avverrà in misura di una divisa invernale ed una estiva ogni quattro anni ed un impermeabile ed un cappotto invernale ogni otto anni.

## ART. 159.

La data di distribuzione sarà riportata, a cura del competente ufficio, su un apposito stampato che sarà istituito in ambito interforze.

Il predetto stampato è l'unico documento con il quale l'interessato può dimostrare il diritto al prelievo.

## ART. 160.

La cessione delle divise a titolo gratuito avrà inizio a partire dal primo gennaio del secondo anno solare dalla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.

## TITOLO XVI.

ISTRUZIONE CIVICA E DEMOCRATICA  
NELLE CASERME

## ART. 161.

Ogni comando/ente avente alle dipendenze più di cento militari dovrà istituire, con effetto immediato, un corso di educazione civica e democratica a carattere continuativo.

Ove nella zona esistano più comandi/enti aventi ognuno una forza inferiore alle cento unità, l'incarico di organizzare il corso di cui al comma precedente è devoluto al comando complesso e/o più anziano presente in sede.

## ART. 162.

I comandi, avvalendosi anche dell'ausilio delle rappresentanze militari istituite con la legge 11 luglio 1978, n. 382, contatteranno, ove non esistesse la possibilità di reperire qualificato personale militare, gli enti locali e regionali, nonché i prov-

veditorati agli studi o i centri didattici locali per organizzare i suddetti corsi con l'ausilio di idonei insegnanti civili.

ART. 163.

L'insegnamento minimo settimanale viene fissato in dodici ore da suddividersi secondo le esigenze pratiche e di servizio dell'ente militare.

ART. 164.

La remunerazione oraria dovuta ai docenti è fissata in lire tremila.

La relativa spesa va suddivisa in parti uguali fra il Ministero della difesa, il Ministero della pubblica istruzione e gli enti regionali e locali.

ART. 165.

Gli atti formali per la nomina dei docenti, vengono compiuti dal provveditorato agli studi su segnalazione del Comando militare.

Potranno essere incaricati, su segnalazione delle autorità militari, ufficiali superiori di provata esperienza e rettitudine, nella misura massima del 50 per cento delle esigenze, quando queste superano il limite di cinque docenti.

La nomina è atto sufficiente per il godimento dei benefici normativi previsti dalla legislazione in vigore, per il personale scolastico incaricato.

ART. 166.

L'allontanamento del corso di un insegnante, o la sua mancata riconferma avverrà a cura del provveditorato agli studi con lettera ufficiale, su eventuale segnalazione delle autorità militari interessate.

Su richiesta dell'interessato, nella comunicazione dovranno essere precisati i motivi della esclusione dal corso.

**ART. 167.**

Il Ministro della difesa è incaricato di impartire, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale, le necessarie direttive per la attuazione della presente norma.

**TITOLO XVII.****DISPOSIZIONI FINALI****ART. 168.**

Il Ministro della difesa, ove necessario e non diversamente indicato, è incaricato di emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale, un regolamento di esecuzione.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ALLEGATO A.

## SEDE E GIURISDIZIONE DEI CONSIGLI DI LEVA

Numero d'ordine	S E D I	GIURISDIZIONE TERRITORIALE
1.	Torino . . . . .	Quella dei Distretti militari di Torino e Cuneo
2.	Alessandria . . . . .	Quella dei Distretti militari di Alessandria e Vercelli
3.	Genova . . . . .	Quella dei Distretti militari di Genova e Savona
4.	Milano I . . . . .	Quella dei Distretti militari di Milano e Sondrio
5.	Milano II . . . . .	Quella dei Distretti militari di Monza e Como
6.	Brescia . . . . .	Quella del Distretto militare di Brescia
7.	Pavia . . . . .	Quella dei Distretti militari di Pavia e Cremona
8.	Verona . . . . .	Quella dei Distretti militari di Verona e Vicenza
9.	Trento . . . . .	Quella dei Distretti militari di Trento e Bolzano
10.	Padova . . . . .	Quella del Distretto militare di Padova
11.	Treviso . . . . .	Quella dei Distretti militari di Treviso, Venezia e Belluno
12.	Udine . . . . .	Quella dei Distretti militari di Udine e Trieste
13.	Firenze . . . . .	Quella del Distretto militare di Firenze
14.	Bologna . . . . .	Quella del Distretto militare di Bologna
15.	Piacenza . . . . .	Quella dei Distretti militari di Modena e Piacenza
16.	Forlì . . . . .	Quella dei Distretti militari di Forlì e Ancona

(continua)

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A.

Numero d'ordine	S E D I	GIURISDIZIONE TERRITORIALE
17.	Pisa . . . . .	Quella dei Distretti militari di Pisa, Massa Carrara, Grosseto e Siena
18.	Perugia . . . . .	Quella dei Distretti militari di Perugia, Viterbo, Ascoli Piceno e Macerata
19.	Roma I . . . . .	Quella del Distretto militare di Roma
20.	Roma II . . . . .	Quella dei Distretti militari di Frosinone e Latina
21.	Chieti . . . . .	Quella dei Distretti militari di Chieti, Teramo e Aquila
22.	Cagliari . . . . .	Quella dei Distretti militari di Cagliari, Oristano e Sassari
23.	Napoli . . . . .	Quella del Distretto militare di Napoli
24.	Caserta . . . . .	Quella dei Distretti militari di Caserta e Benevento
25.	Salerno . . . . .	Quella dei Distretti militari di Salerno ed Avellino
26.	Foggia . . . . .	Quella dei Distretti militari di Foggia e Campobasso
27.	Bari I . . . . .	Quella del Distretto militare di Bari
28.	Bari II . . . . .	Quella del Distretto militare di Potenza
29.	Lecce . . . . .	Quella del Distretto militare di Lecce
30.	Catanzaro . . . . .	Quella dei Distretti militari di Catanzaro e Cosenza
31.	Messina . . . . .	Quella dei Distretti militari di Messina e Reggio Calabria
32.	Catania . . . . .	Quella dei Distretti militari di Catania e Siracusa
33.	Palermo I . . . . .	Quella dei Distretti militari di Caltanissetta ed Agrigento
34.	Palermo II . . . . .	Quella del Distretto militare di Palermo

## TABELLA B.

CORRESPONSIONI IN CASO DI MORTE PER SERVIZIO O DI  
LESIONI RIPORTATE PER CAUSE DI SERVIZIO - *UNA TANTUM*

---

---

Morte . . . . .	L. 20.000.000
1 <sup>a</sup> categoria . . . . .	» 20.000.000
2 <sup>a</sup> categoria . . . . .	» 16.000.000
3 <sup>a</sup> categoria . . . . .	» 12.800.000
4 <sup>a</sup> categoria . . . . .	» 10.240.000

---

---



VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA C.

PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE TABELLARI

	1 <sup>a</sup> Categoria	2 <sup>a</sup> Categoria	3 <sup>a</sup> Categoria	4 <sup>a</sup> Categoria	5 <sup>a</sup> Categoria	6 <sup>a</sup> Categoria	7 <sup>a</sup> Categoria	8 <sup>a</sup> Categoria
GRADI								
Ufficiali . . . . .								
Sottufficiali . . . . .								
Caporal maggiore e caporale, sottocapo e comune di I classe del CEMM, primo aviere e aviere scelto . . . . .								
Allievo carabiniere, allievo guardia di finanza, allievo guardia di pubblica sicurezza, allievo agenzie di custodia delle carceri e allievo guardia forestale . . . . .		1.800.000	1.620.000	1.458.000	1.312.200	1.180.980	500.000	450.000
Soldato, comune di II classe del CEMM, aviere . . . . .								

pari all'ultima retribuzione, per la I categoria; per le seguenti categorie sarà diminuita del 10 per cento rispetto alla precedente.

2 (due) milioni